D.D.G. n. 4427 **REPUBBLICA ITALIANA**

R E G I O N E S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

VISTO il D.P.R.S. n. 6561 del 11/11/1967 pubblicato nella GURS n. 51 del 18/11/1967, con il quale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico l'intero territorio comunale delle Isole Eolie ai sensi della L. n. 1497/1939, oggi D.LGS. n. 42/2004.

VISTO il D.A. n. 6682 del 29.12.2016, pubblicato nel supplemento ordinario n.2 della G.U.R.S n. 13 del 31 marzo 2017, con il quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesaggistico (P.T.P.) Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina.

VISTA la L.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione**.**

VISTO il ricorso gerarchico presentato con atto spedito il 14.02.2019 dal sig. xxxxx xxxxx xxxxx, elettivamente domiciliato per il presente ricorso presso lo studio tecnico del geom. xxxx xxxxx, sito a xxxxxx (xx) in via xxxxx n. xx, avverso il provvedimento prot. n. 278 del 17.01.2019, con cui la Soprintendenza di Messina esprime parere contrario al mantenimento delle seguenti opere abusive, realizzate nel comune di xxxxx, via xxxxxxx n. xx: *una tettoia composta da quattro falde, costituita da pilastri in muratura tipo "pasteria", da orditura principale e secondaria in legno e manto di copertura in coppi siciliani; sedili in muratura; delle aiuole ed una doccia, ordinandone pertanto, al suindicato proprietario, la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi.*

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, contenute nella nota n. 5449 del 10.09.2019**.**

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta "*il parere contrario"* emesso dalla Soprintendenza di Messina, giustificando, la realizzazione delle opere sopracitate, come: *esigenze logistiche atte a migliorare l'utilizzo e la fruizione dell'abitazione, e soprattutto ad eliminare definitivamente le infiltrazioni acquose provenienti dalle porzioni di terrazzi di copertura*, e la successiva richiesta di regolarizzazione, presentata ai sensi dell'art. 167 D.L.vo 42/04, *conforme alla normativa urbanistica relativa alla zonizzazione del P.R.G. del comune di Taormina dell'art. 20, comma 5 della L.R. n. 4/2003 e S.M.I.* Ribadisce, inoltre, che la *"tettoia aperta", non creerebbe nessun elemento di disordine né per il paesaggio né tanto meno per il fabbricato stesso* che ricadrebbe, a detta del suindicato richiedente, *in un contesto urbanistico omogeneo, con fabbricati simili e con caratteristiche architettoniche e costruttive quasi uguali.*

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Messina, con il parere impugnato n. 278 del 17.01.2019 ha espresso parere contrario al mantenimento delle opere abusive suindicate, realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.P.R. n. 6561 dell'11.11.1967 e codificata dagli artt. 20 e 24 delle Norme d'Attuazione del Piano Paesaggistico Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, approvato con D.A. 6682 del 29.12.2016 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 G.U.R.S. n. 13 del 31.03.2017, paesaggio locale 4h, livello di tutela 3, perchè in dette aree non è consentito: *"realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio"*, e che inoltre, le sopraelencate opere abusive, risultano contrastanti con le prescrizioni del citato PP9.
Ad avviso della Sprintendenza le opere abusive di che trattasi causano una *ricaduta negativa sulla percezione del paesaggio che gli interventi realizzati hanno determinato,* disattendendo quanto previsto dagli artt. 131, comma 2, e 136 comma 1, lett. d) del Codice dei Beni Culturali che recitano rispettivamente: ***"****Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali"; … "Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.*
Proprio sulla *percezione* si fonda l'interesse per il paesaggio sancito dalla Convenzione Europea che "d*esigna una determinata parte di territorio, cosi come è percepita, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e dalle loro interrelazioni (Convenzione Europea del Paesaggio,art.1,c.a).*
Da ultimo, va ricordato che la valutazione della Soprintendenza è espressione della discrezionalità tecnica ad essa attribuita dall'ordinamento giuridico ed è "*non censurabile in quanto tale se non per palese irragionevolezza"* (tra le ultime: T.A.R. Sicilia-Catania- 11 gennaio 2019 n. 34), irragionevolezza che non ricorre nel caso in esame.

RILEVATO, in ordine alla dedotta conformità urbanistica delle opere abusive, che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato il principio della piena autonomia delle norme di tutela del paesaggio da quelle urbanistiche a motivo della diversa "ratio" cui esse rispondono (tra le tante: C.d.S., sezione IV, 4 febbraio 2004, n.397; C.d.S., sezione VI, 21 giugno 2006, n. 3733; T.A.R. Umbria, 4 marzo 2009, n. 71; T.A.R. Lombardia – Brescia – 6 agosto 2010, n.2654).
Sicchè, la circostanza che i lavori abusivi siano assentibili sotto il profilo urbanistico non esclude che essi appaiono in concreto, per il loro modo di essere, incompatibili con i valori paesaggistici, che a tale fine sono autonomamente tutelati.

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere respingere il ricorso gerarchico presentato dal signor xxxxxx xxxxxx, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 278 del 17.04.2019.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso presentato dal signor xxxxx xxxxxx, elettivamente domiciliato per il presente ricorso presso lo studio tecnico del geom. Xxxx xxxx, sito a xxxxxx (xx) in via xxxxxx n. xxx, avverso il parere prot. n. 278 del 17.01.2019, della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 278 del 17/01/2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 16.10.2019

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to *Sergio Alessandro*